

CONVENZIONE PER LA CONSULENZA E L'ASSISTENZA LEGALE DA VALERSI A OGNI EFFETTO DI LEGGE TRA:

Lo Studio Legale Avv. Marcella Buttafarri, nata a Taranto il 28 marzo 1974, con studio in Roma alla Via Antonio Baiamonti n. 10, codice fiscale BTTMCL74C68L049T e partita IVA 13233891004 - Cell 333-2990060 email: avv.marcellabuttafarri@gmail.com, PEC: marcellabuttafarri@ordineavvocatiroma.org, in persona dell'avvocato Marcella Buttafarri, garantisce assistenza legale, nell'ambito del diritto previdenziale, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, d'ora innanzi denominato per brevità "Studio Legale",

E

il Sindacato Nazionale Finanziari - **Si.Na.Fi.**, con sede legale in Roma, via Tagliamento n. 9, mail: segreteria nazionale@sinafi.org, Pec: segreteria nazionale@pec.sinafi.org, C.F.: 96411220583, cell. 3346535363, nella persona del Segretario Generale – legale rappresentante - dott.ssa Stefania CASTRICONE, d'ora innanzi denominato per brevità "**Si.Na.Fi.**"

PREMESSO CHE

- a) Il **Si.Na.Fi.** ritiene opportuno assicurare ai suoi associati una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti e interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
- b) Il **Si.Na.Fi.** si è mostrato interessato ai servizi prestati dal sopra citato Studio Legale.
- c) Lo **Studio Legale** avrà area di competenza nella Regione Lazio, Regione Campania, Regione Puglia.

TANTO PREMESSO

Il **Si.Na.Fi.** e lo **Studio Legale**

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art.2

Lo **Studio Legale** si impegna a svolgere attività di consulenza ed **assistenza legale stragiudiziale e giudiziale previdenziale** ogni qualvolta un iscritto al Sindacato – ovvero un di lui familiare o convivente ne faccia richiesta.

3) assegno mensile di invalidità;

4) pensione di inabilità;

5) art. 3 comma 3 Legge 104/92;

6) indennità di frequenza

7) assegno ordinario di invalidità.

Per questa tipologia di procedimenti sarà corrisposto allo Studio Legale, solo un **fondo spese di euro 200,00** per iniziare la pratica sia stragiudiziale sia giudiziale e il compenso sarà erogato solo in caso di accoglimento della domanda che sia essa stragiudiziale o giudiziale **e preventivamente concordato tra le parti mediante conferimento di incarico professionale scritto e sottoscritto al momento della sottoscrizione del mandato.**

L'eventuale liquidazione, in caso di condanna alle spese, predisposta dal giudice in favore dello Studio Legale sarà corrisposta direttamente dall'I.N.P.S. a quest'ultimo.

Si prevede l'eventuale pagamento anticipato del contributo unificato che resta a carico del cliente in quanto NON anticipato dallo Studio Legale, così come preventivamente stabilito al momento della sottoscrizione del conferimento di incarico professionale.

In caso di rigetto della domanda giudiziale o stragiudiziale **nulla sarà corrisposto a titolo di onorario allo Studio Legale.**

Art.6

Lo Studio Legale non potrà chiedere all'assistito alcuna somma diversa da quelle sopra indicate e/o già preventivate e concordate con lo stesso.

Il mancato rispetto degli impegni sopra indicati e l'adozione di comportamenti contrari alle norme di comportamento deontologico sono causa di recesso da parte del SINAFI della presente convenzione.

Art.7

Lo Studio Legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, riconosce e dà atto che dalla stessa non deriva alcun rapporto di lavoro subordinato né alcuna attività di collaborazione coordinata e continuativa con il Si.Na.Fi., essendo l'attività convenzionale svolta con mera espressione di una volontaria e spontanea collaborazione accettata per libera scelta, anche in ossequio ai principi etico sociali richiamati, per cui nessun onere potrà derivare al Si.Na.Fi.

Art.8

Il **Si.Na.Fi.** rimarrà, in ogni caso, estraneo ad ogni rapporto (anche di tipo economico)

Lo **Studio Legale** si impegna a garantire la continuità di tale assistenza assicurando la reperibilità in tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì in orario di ufficio; il suddetto impegno sarà garantito nel corso di tutto l'arco dell'anno, salvo i periodi di chiusura dello studio per festività e chiusura feriale.

Art.3

- Lo studio Legale provvederà ad assicurare, nei termini della presente convenzione, la tutela degli assistiti iscritti al SINAFI e ai loro familiari relativamente alle pratiche stragiudiziali e giudiziali in materia previdenziale, con particolare riferimento ai principali diritti che ne discendono, che di seguito si elencano, sia pure a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1. Indennità di accompagnamento (invalidi civili)**
- 2. Pensione di inabilità**
- 3. assegno mensile di assistenza**
- 4. Indennità di frequenza**
- 5. assegno ordinario di invalidità**
- 6. Legge 104/92**
- 7. ricorsi ex art.445 bis c.p.c. in caso di invalidità non riconosciuta e opposizioni avverso procedimenti ex art. 445 bis c.p.c.**

Art.4

Lo Studio Legale potrà, su espressa autorizzazione del singolo assistito, associare nella difesa degli iscritti del SINAFI altri avvocati, nonché di farsi sostituire dagli stessi, rispondendo in proprio nei confronti del singolo assistito del comportamento di questi.

Art.5

Lo Studio Legale si impegna ad esaminare preventivamente, la fondatezza o meno delle richieste degli assistiti, al fine di evitare cause manifestamente infondate e temerarie.

Lo Studio Legale si impegna a fornire all'assistito, ogni notizia utile per la valutazione dell'eventuale proseguimento della causa o del giudizio nei gradi successivi.

In caso di effettiva assistenza per le pratiche giudiziali di:

- 1) invalidità;**
- 2) indennità di accompagnamento;**

intrapreso volontariamente tra lo **Studio Legale** e i singoli iscritti al **Si.Na.Fi.** interessati ad avvalersi e profittare della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo e mallevandolo fin d'ora da qualsiasi controversia presente o futura.

Art.9

Lo **Studio Legale** e il **Si.Na.Fi.** si impegnano alla massima diffusione, su tutti i canali di comunicazione (siti internet e canali social), della convenzione così da poter garantire i servizi alla più ampia platea possibile.

Art.10

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata di un anno e verrà rinnovata automaticamente se non disdettata con un preavviso di tre mesi di anticipo, anche a mezzo PEC.


In caso di recesso di una delle parti, lo stesso dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno tre mesi da inviarsi a mezzo di raccomandata A.R. o Pec.

Le modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate dalle parti per iscritto.

La presente convenzione non prevede clausola di esclusività.

Roma, lì 18 giugno 2025.

Per il SINAFI
Il Segretario Generale Nazionale
Stefania Castricone



Per lo Studio Legale
Avv. Marcella Buttafarrj

